



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

IL PRESIDENTE

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 7-10-2025;

visti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti dalle parti costituite e sentite queste ultime, in contraddittorio, all'udienza suddetta;

viste le note difensive autorizzate depositate dalle parti costituite;

OSSERVA

L'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso ex art. 814, 2° comma c.p.c. per il caso di arbitrato irrituale, quale sollevata dalle parti resistenti nei propri scritti difensivi, deve ritenersi fondata, e, come tale preclusiva, nella fattispecie, dell'esame, nel merito, della domanda dei ricorrenti.

E' pacifico ed incontestato in atti fra le parti che, nella fattispecie, l'arbitrato nel quale è stata svolta l'attività dagli arbitri attuali ricorrenti ed è stata emessa la pronuncia finale di improcedibilità fosse un arbitrato irrituale.

Si rileva, al riguardo, che la prevalente giurisprudenza di legittimità pronunciata sul punto, cui il giudicante intende aderire, ha affermato il principio per il quale il procedimento speciale di liquidazione delle spese e degli onorari degli arbitri, previsto dall'art. 814 c.p.c. per l'arbitrato rituale, non è applicabile, nemmeno in via analogica, all'arbitrato irrituale, in quanto quest'ultimo è sfornito dell'elemento che caratterizza l'arbitrato rituale, ossia l'attitudine a divenire " sentenza " a seguito del deposito del lodo e posto che il compenso dovuto agli arbitri irraturali non si connota come spesa, ma come debito " ex mandato ", per l'adempimento coattivo del quale è attivabile un ordinario giudizio di cognizione (cfr., in proposito, Cass. Civ, sez. II, 31-3-2006 n. 7623; Cass. civ., sez. I, 8-9-1997 n. 8735; Cass. civ. n. 4347/97; cfr. anche Cass. civ., sez. II, ord. 14-2-2019 n. 4469; Cass. civ., sez. I, ord. 25-1-2022 n. 2159, queste ultime emesse ben dopo l'entrata in vigore della riforma in tema di arbitrato di cui al D. Lgs. n. 40/2006 e, dunque, pronunciate tenendo evidentemente presenti le modifiche normative intervenute in materia); anche recente giurisprudenza di merito si è pronunciata in senso conforme alla citata giurisprudenza di legittimità (cfr. note autorizzate di parte resistente *Controparte_1*).

Del resto, tale orientamento giurisprudenziale prevalente risulta, contrariamente a quanto assunto da parte ricorrente, maggiormente aderente, ad avviso del giudicante, anche al dato letterale della norma in tema di arbitrato irrituale: infatti, l'art. 808 ter c.p.c., intitolato " Arbitrato irrituale ", pur formalmente inserito nel titolo ottavo del codice di procedura civile dettato in tema di arbitrato, prevede espressamente, al comma 1, che " le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall'art. 824 bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. **Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo** ". In altri termini, il dato letterale della norma pone, in realtà, le disposizioni del titolo ottavo, tra le quali, appunto, anche quella dell'art. 814 c.p.c., in contrapposizione, per così dire, alla scelta dell'arbitrato irrituale, nel senso che, qualora le parti non si determinassero per l'arbitrato irrituale, allora troverebbero applicazione le norme di cui al titolo ottavo, norme che, dunque, appaiono dettate (con l'eccezione dell'art. 812 c.p.c. espressamente richiamato, anche in tema di arbitrato irrituale, dal comma secondo n. 3 dell'art. 808 ter c.p.c.) specificamente per l'ipotesi di arbitrato rituale.

Ulteriore elemento normativo letterale che indirettamente rafforza il suddetto ragionamento lo si rinviene proprio nell'art. 814 c.p.c.: infatti, ai sensi dell'ultimo comma di tale norma, l'ordinanza presidenziale che, in caso di autoliquidazione delle spese e dell'onorario fatta dagli arbitri e non accettata dalle parti, provveda a determinare l'ammontare di tali spese ed onorario è considerata titolo esecutivo contro le parti ed è soggetta a reclamo a norma dell'art. 825, 4° comma c.p.c. Ora, poiché l'art. 825 c.p.c. non si applica all'arbitrato irrituale per espressa disposizione dell'art. 808 ter, 2° comma n. 5 c.p.c., se ne ricava che, qualora la disposizione dell'art. 814 c.p.c. fosse reputata applicabile anche all'arbitrato irrituale, la pronuncia presidenziale non sarebbe, paradossalmente e per assurdo, reclamabile, a differenza, invece, di quella emessa in materia di arbitrato rituale.

Deve, pertanto, per tutte le argomentazioni sopra svolte, concludersi, in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dalle parti resistenti, per la inammissibilità del ricorso ex art. 814, 2° comma c.p.c., quale proposto in questa sede da parte ricorrente.

Considerato, in ogni caso, che sussiste contrasto giurisprudenziale, sia di legittimità che di merito, sulla questione di diritto affrontata in questa sede, si reputa, comunque, che sussistano giusti motivi per una compensazione integrale, fra le parti, delle spese di lite del presente procedimento.

p.q.m.

dichiara la inammissibilità, per le ragioni di cui in motivazione, del ricorso ex art. 814, 2° comma c.p.c. proposto in questa sede da parte ricorrente;

compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Pescara, 31-10-2025.

Il Presidente

Dott. Luigi Cirillo